

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE
ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 aprile 2025, n. G04493

Determinazione a contrarre in adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio " (variante ex art. 106, co. 1, lett. c, punto 1, del d.lgs. 50/2016). Importo pari a euro 1.899.953,58 (Iva inclusa 22%). Approvazione Schema del IV Contratto Attuativo. CUP F81C23000470001 CIG B6585B5423

Oggetto: determinazione a contrarre in adesione all'Accordo Quadro "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio – (variante ex art. 106, co. 1, lett. c, punto 1, del d.lgs. 50/2016)". Importo pari a euro 1.899.953,58 (Iva inclusa 22%). Approvazione Schema del IV Contratto Attuativo. CUP F81C23000470001 CIG B6585B5423

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie*", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "*Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 14 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Programmazione economica, Centrale acquisti, Fondi europei, PNRR*" al dott. Paolo Alfarone;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01362 del 12/02/2024, modificato con l'Atto di Organizzazione n. G02295 del 01/03/2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "*Programmazione economica, Centrale acquisti, Fondi europei, PNRR*" a decorrere dal 1° maggio 2024;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n.28, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento *regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTO l'art. 10, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 che autorizza l'assunzione di impegni oltre l'esercizio di competenza sulle annualità successive del bilancio di previsione pluriennale 2025-2026;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e successive modifiche, che stabilisce come "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al d.lgs. n. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e successive modifiche;

VISTO l'art. 226, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali: le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e, in particolare, l’art. 83, co. 3, lett. e), che recita “*La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a 150.000*”;

VISTO che l’art. 37, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 rubricato “*Programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*” prevede che “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi...omissis*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 286 “*Adozione del Programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 140 mila euro della Giunta regionale del Lazio ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 36/2023*”;

VISTO, altresì, l’inserimento del “*IV Contratto attuativo in adesione ad Accordo Quadro per l’acquisizione del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione ed Attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio” per l’anno 2025 nel Programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi delle Regione Lazio*;

VISTA la determinazione dirigenziale 29 luglio 2022, n. G10171 “*Piano Sviluppo e Coesione Regione Lazio (PSC LAZIO). Determinazione a contrarre ex art. 32 del d.lgs. 50/2016 finalizzata all’acquisizione, a mezzo Accordo-Quadro ex art. 54, co. 3, di un servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio di € 2.319.000,00 oltre IVA. Approvazione documenti tecnici e schema contratto. Prenotazione impegno sul cap. U0000C11133 a favore di Creditori diversi di € 2.829.180,00 (cod. cred.3805). Impegni sui cap. U0000C11133 di € 17.040,00 in favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" - (cod. cred.176734) - (art.113 D. Lgs. n. 50/2016), e accertamento di €. 17.040,00 sul capitolo E0000341560, a favore del Fondo Incentivi, es. fin. 2022-2025. Impegno di spesa di € 600,00 sul Capitolo U0000T19427, es. fin. 2022 a favore di ANAC (cod. cred.159683). CIG 9281807571 - CUP F81C21000000001*”;

VISTA la determinazione dirigenziale 28 novembre 2022, n. G16512 relativa alla Gara comunitaria, Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D. Lgs n. 50/2016, del "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio", procedura articolata in un lotto unico. Provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Deloitte Consulting S.r.l. - Deloitte & Touche S.p.A.”;

VISTA la determinazione dirigenziale 30 gennaio 2023, n. G01073 “*Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla delibera CIPRESS n.29/2021, intervento codice SIGEM GIP A0495P0001, Gara comunitaria a procedura aperta di cui alla determinazione G10107 del 29/07/2022 finalizzata all’acquisizione del Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. Perfezionamento delle prenotazioni n.n.1828/2023,1045/2024,781/2025 sul cap. U0000C11133 annualità 2023-2025. Impegno di euro 195.649,18 e.f. 2025. Aggiudicazione definitiva efficace per l’importo complessivo di € 2.829.180,00 (IVA compresa) a favore di RTI Deloitte Consulting S.r.l. - Deloitte & Touche S.p.A. CIG 9281807571 - CUP F81C21000000001*”;

PREMESSO che in data 3 marzo 2023 è stato stipulato l’Accordo Quadro (Reg. Cron. 28061/2023), ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con RTI Deloitte Consulting S.r.l. - Deloitte & Touche S.p.A., per la regolamentazione dell’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, lotto unico, distinto con CIG 9281807571 e CUP F81C21000000001;

CONSIDERATO che il I Contatto Attuativo in adesione all'Accordo Quadro annualità 2023-2024 per l'esecuzione del servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, stipulato tra la Regione Lazio - Direzione regionale "Programmazione Economica" e l'Impresa Deloitte Consulting S.r.l Società benefit (CIG: 9715328E47 – CUP: F81C23000470001), stipulato in data 20 marzo 2023 per l'importo di 965.864,24 euro (Iva inclusa, 22%), si è concluso nel mese di aprile 2024;

DATO ATTO che, con nota Prot. 0238674 del 20/02/2024 la Stazione Appaltante ha chiesto all'operatore economico, RTI Deloitte Consulting Srl SB – Deloitte & Touche S.p.A., di formulare la propria proposta per il proseguo della fornitura del servizio per l'annualità 2024-2025, finalizzata alla sottoscrizione del II Contratto Applicativo in adesione all'Accordo Quadro per un importo pari a 986.258,98 euro (IVA inclusa, 22%);

VISTO il Piano dettagliato delle attività da realizzare per l'esecuzione del citato Accordo Quadro relativo al Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del II Contratto Attuativo annualità 2024-2025 trasmesso dalla RTI Deloitte con nota Prot. n. 0246920 del 22/02/2024;

VISTA la determinazione del 9 aprile 2024 n. G04038, con la quale si approva lo schema del II Contratto Attuativo in adesione all'Accordo Quadro relativo al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio" per l'annualità 2024-2025.;

VISTO, altresì, che il II Contratto attuativo in adesione al citato Accordo Quadro per l'annualità 2024-2025, per l'importo pari a 986.258,98 euro (Iva inclusa), CIG A0558268F5 - CUP F81C23000470001, è stato stipulato in data 9 aprile 2024;

VISTA la Determinazione del 25 luglio 2024 n. G10030 che approva la variante in corso d'opera del sopra citato Accordo Quadro (CIG A05F323F72 - CUP F81C21000000001) e aggiorna l'importo originario da 2.829.180,00 euro a 4.229.180,00 euro (Iva inclusa, 22%) con una modifica, pari al 49%, di 1.400.000,00 euro (Iva inclusa, 22%);

VISTA la stipula dell'Accordo Quadro aggiuntivo, firmata dalle parti, in data 10 ottobre 2024 Reg. N. 29788

DATO ATTO che, con nota Prot. n.1319328 del 25/10/2024 la Stazione Appaltante ha chiesto all'operatore economico, RTI Deloitte Consulting Srl SB – Deloitte & Touche S.p.A., di formulare la propria disponibilità finalizzata alla sottoscrizione del III Contratto attuativo per un importo di 300.000,00 euro (IVA inclusa, 22%);

VISTO il Piano dettagliato delle attività da realizzare per l'esecuzione del citato Accordo Quadro relativo al Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del III Contratto Attuativo trasmesso dalla RTI Deloitte con nota Prot. 1384872 del 11/11/2024;

VISTA la determinazione del 15/11/2024 n. G15238, con la quale si approva lo schema del III Contratto Attuativo in adesione all'Accordo Quadro relativo al "Servizio di Assistenza Tecnica per gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della della Regione Lazio" per l'annualità 2024-2025 (variante ex art. 106, co 1 , lett. C, punto 1 dlgs 50/2016)

VISTO, altresì, che il III Contratto attuativo in adesione al citato Accordo Quadro per l'annualità 2024-2025, per l'importo pari a euro 299.917,48 (IVA inclusa, 22%) CIG B4124C2A31 - CUP F81C23000470001, è stato stipulato in data 19 novembre 2024;

DATO ATTO che, con nota Prot. n.0315031 del 13/03/2025 la Stazione Appaltante ha chiesto all'operatore economico, RTI Deloitte Consulting Srl SB – Deloitte & Touche S.p.A., di formulare la propria disponibilità finalizzata alla sottoscrizione del IV Contratto attuativo per un importo

complessivo di 1.900.000,00 euro (IVA inclusa, 22%) e che con nota prot n.0335886 del 18/03/2025, l'operatore economico ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione del nuovo contratto;

VISTO il Piano dettagliato delle attività da realizzare per l'esecuzione del citato Accordo Quadro relativo al Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del IV Contratto Attuativo, trasmesso dalla RTI Deloitte con nota Prot 0422187 in data 9 aprile 2025;

PRESO ATTO CHE con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste;

DATO ATTO che nel corso di un rapporto di appalto, pubblico o privato, le parti del sinallagma possono trovarsi a gestire e trattare dati personali di terzi interessati;

CONSIDERATO che:

- all'interno di un contratto di appalto, la definizione del ruolo delle parti in relazione al tema del trattamento dei dati non sorge in modo automatico in ragione del tipo di contratto sottoscritto;
- già da tempo il Garante italiano ha avuto modo di chiarire che non sempre le parti possono essere definite automaticamente come titolari (committente) o responsabili (appaltatore) del trattamento. Il concreto atteggiamento delle parti rispetto alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento è il vero discrimine per formalizzare i diversi ruoli all'interno di un sistema di gestione del dato; è lo stato di fatto che determina l'individuazione del titolare, dei contitolari o dei responsabili;
- alla luce di quanto riportato all'alinea precedente, primo fondamentale passo è analizzare concretamente all'interno del contesto di riferimento i ruoli delle parti (committente ed appaltatore) rispetto a ciascun trattamento di dati personali;

RILEVATO che l'esecuzione dell'incarico oggetto del contratto pubblico può comportare il trattamento da parte del RTI dei dati personali di cui è titolare la stazione appaltante. Ebbene, il RTI, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, agisce quale responsabile del trattamento;

RITENUTO di dover nominare quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, che fa sì che sia quest'ultima a gestire le relazioni con la mandante e le eventuali ulteriori esecutrici, con specifico atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali di cui allo "Schema G" ex art. 474, co. 2, del r.r. n. 1/2002 (**Allegato B**);

RITENUTO di dover confermare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Annalisa Quaglia, titolare della Elevata Qualificazione (EQ) di I Fascia "Programmazione unitaria Fondi 2021-2027", presso l'Area "Programmazione e coordinamento della politica regionale unitaria 2021-2027" della Direzione regionale "Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR", dotata di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominata;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 14 del medesimo d.P.R. e 16 del d.lgs. n. 36/2023, insussistenza delle condizioni ostative ivi previste, nonché sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,

n. 39, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, resa dalla dott.ssa Annalisa Quaglia con nota Prot. n. 0337481 del 18/03/2025;

RITENUTO di aderire all'Accordo Quadro "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio" e di procedere all'approvazione dello Schema del IV Contratto applicativo del citato Accordo Quadro e alla sottoscrizione dello stesso;

ATTESO che i relativi impegni di spesa pluriennali sono stati assunti con le determinazioni G10107 del 29 luglio 2022 e G10030 del 25 luglio 2024;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di aderire all'Accordo Quadro "Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio", approvando lo Schema del IV Contratto Attuativo Annualità 2024-2025 (**Allegato A**), F81C23000470001 CIG B6585B5423 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contratto si intende stipulato mediante la sottoscrizione del IV Contratto Attuativo, con l'applicazione delle condizioni economiche e generali previste dall'Accordo Quadro per un importo pari a euro 1.899.953,58 (Iva inclusa, 22%);
3. di dare atto che i relativi impegni di spesa pluriennali sono stati assunti con le determinazioni G10107 del 29 luglio 2022 e G10030 del 25 luglio 2024;
4. di dare atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Annalisa Quaglia, titolare della Elevata qualificazione (EQ) di I Fascia Programmazione unitaria Fondi 2021-2027", presso l'Area "Programmazione e coordinamento della politica regionale unitaria 2021-2027" della Direzione regionale "Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR", dotata di necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominata;
5. di dover nominare quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la Società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, che fa sì che sia quest'ultima a gestire le relazioni con la mandante e le eventuali ulteriori esecutrici, con specifico atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 474, co. 2, del r.r. 1/2002 di cui alla Schema allegato (**Allegato B**);
6. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla "Amministrazione trasparente" del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE
(Paolo Alfarone)



**Direzione Regionale “Programmazione Economica, Centrale Acquisti,
Fondi Europei, PNRR”**

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio

(Delibera CIPESS n. 29 del 29 aprile 2021)

(ALLEGATO A)

Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore, per lotto unico, avente ad oggetto il servizio di Assistenza Tecnica per la gestione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio

LOTTO UNICO

IV CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

CIG B6585B5423 - CUP F81C23000470001

**CONTRATTO ATTUATIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER
LA GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELLA REGIONE LAZIO**

CIG B6585B5423 CUP F81C23000470001

TRA

La Regione Lazio – Direzione *Regionale Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR*, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di _____, *in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR*, autorizzata alla stipula del presente Contratto attuativo in virtù dei poteri conferitigli giusta deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024 n.14;

E

L'Impresa Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, con sede legale in _____, iscritta presso il Registro _____ tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ i, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di Procuratore autorizzata alla stipula del presente Contratto attuativo in virtù dei poteri conferitigli da giusta procura del _____ congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO

a) che in data 3 marzo 2023 è stato stipulato l'Accordo quadro, Reg. cron. 28061, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il Fornitore, e che in data 10 ottobre 2024 è stata firmata la variante, Reg. n 29788, per la regolamentazione dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, lotto unico, distinto con CUP F81C21000000001 – CIG 9281807571 e CIG A05F323F72

b) che il Fornitore ha offerto le seguenti tariffe distinte per profili professionali indicate nel dettaglio, come risultanti a seguito di ribasso percentuale sulle tariffe unitarie a base di gara:

Profilo professionale	Tariffa giornaliera/euro a gara	Tariffa giornaliera/euro offerta
Coordinatore	800,00	468,48
Manager	650,00	452,01
Senior	500,00	378,20
Specialist	600,00	431,88
Junior	350,00	303,17

- c) che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo quadro, i documenti e le norme nello stesso richiamate;
- d) che il Committente ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo al Fornitore;
- e) che il Fornitore e i componenti del gruppo di lavoro impiegati hanno rilasciato apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi dell'art 47. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del medesimo D.P.R. 445/2000 riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci;
- f) che il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016, ha prestato garanzia definitiva che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Norme regolatrici

1. Il presente contratto attuativo viene stipulato sulla base di quanto stabilito dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 03/03/2023, Rep. n. 28061 e dalla successiva variante del 10/10/2024, Rep.n. 29788 e rappresenta il quarto contratto in adesione all'Accordo Quadro *de quo*.
2. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle previsioni contenute nell'Accordo quadro, dal Capitolato e nell'offerta dell'appaltatore, documenti che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto il Servizio nelle premesse indicato, articolato in un lotto unico, prevede le prestazioni dettagliate nel Capitolato, che sono riconducibili principalmente ai seguenti ambiti operativi:

Supporto specialistico ai Responsabili di Progetto (RPG) nelle attività connesse all'attuazione e gestione degli interventi finanziati

Il Responsabile di Progetto (RPG), coadiuvato dal Responsabile del Procedimento, coopera con il Responsabile di Linea di Intervento (RLI) nell'assolvimento delle proprie funzioni, che svolge le seguenti attività:

- ✓ è responsabile dell'attuazione di tutti gli interventi di sua competenza, cura tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali e adotta tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'attuazione e la realizzazione degli stessi;
- ✓ predispone gli strumenti di attuazione dell'intervento (deliberazioni, determinazioni, atti di organizzazione, disciplinari, convenzioni, etc.), coerentemente con gli indirizzi procedurali di riferimento e ne cura i relativi adempimenti;
- ✓ sottopone a istruttoria tecnico-amministrativa gli interventi da ammettere a finanziamento, accertandone la coerenza e provvede all'assegnazione del finanziamento;
- ✓ garantisce che le operazioni afferenti agli interventi finanziati siano conformi alla normativa nazionale, regionale e comunitaria;
- ✓ verifica che gli interventi siano realizzati dai soggetti attuatori secondo le modalità, le procedure e i tempi previsti dal relativo strumento di attuazione;
- ✓ gestisce i rapporti con i beneficiari/soggetti attuatori;
- ✓ è tenuto, nell'ambito delle procedure di competenza, ad accertare eventuali irregolarità e a comunicarle all'AR e all'AC nonché ad attivare il recupero delle risorse indebitamente erogate;
- ✓ analizza i risultati derivanti dai controlli effettuati e comunica le eventuali azioni correttive adottate all'AR e all'AC, conferendo i relativi dati nel sistema di monitoraggio;
- ✓ provvede alle rettifiche finanziarie, alle revoche dei finanziamenti e al recupero delle somme non

dovute, dandone tempestiva comunicazione all'AR e all'AC;

- ✓ è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale e degli interventi, alimentando direttamente il sistema regionale di monitoraggio dedicato (SIGEM), verificando che i soggetti attuatori trasmettano i dati, in adempimento alle indicazioni ed alle scadenze fissate;
- ✓ trasmette all'AR la dichiarazione di spesa secondo le scadenze da questa stabilite;
- ✓ fornisce all'AR, ai fini della elaborazione delle Relazioni annuali, Relazioni finali di chiusura parziale, ogni dato e informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso;
- ✓ cura e vigila sulla regolare tenuta e conservazione della documentazione relativa agli interventi finanziati da parte dei soggetti attuatori e della regolare archiviazione della documentazione di propria competenza;
- ✓ cura il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina del FSC

Il Responsabile di Progetto, inoltre:

- ✓ pianifica il processo attuativo finalizzato alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità attuative;
- ✓ attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza;
- ✓ monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, attuando tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RLI gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne ritardano e/o impediscono l'attuazione;
- ✓ svolge, avvalendosi del responsabile del procedimento o di altro personale a disposizione, le attività di monitoraggio dell'attuazione degli interventi di propria competenza;
- ✓ aggiorna, con cadenza almeno bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo SIGEM, ovvero nel Sistema informatico Regis (di cui all'articolo 50, comma 18, del DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), secondo le modalità previste dal Protocollo Unico di Colloquio RGS trasmesso con Circolare RGS n. 2 del 18 gennaio 2024.

L'attività di supporto specialistico richiesto è quindi finalizzato ad assistere gli RPG in tutte le fasi di

attività di gestione delle operazioni, con particolare riferimento all’attuazione degli interventi, alla verifica e valutazione della rendicontazione trasmessa dai soggetti beneficiari (documenti amministrativi, tecnici e contabili), alla verifica della conformità delle operazioni con la normativa nazionale, regionale e comunitaria, all’inserimento dei dati e dei documenti nel sistema informativo SIGEM, ovvero nel Sistema informatico Regis, alla redazione di report e relazioni, e a tutte le altre attività necessarie a supporto degli RPG.

Particolare rilievo sarà dedicato dagli specialisti alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori, quale procedura indispensabile ad attestare la spesa sostenuta ed oggetto di rimborso alla Regione Lazio da parte dello Stato, e al supporto alla compilazione delle check list, in ogni fase di avanzamento dell’intervento, e laddove ritenuto necessario, alla “personalizzazione” delle stesse per adattarle alle varie fattispecie di operazioni.

Il supporto specialistico dovrà essere impegnato anche nelle attività di gestione e implementazione del sistema informatico locale, per l’invio dei dati aggiornati alla BDU Tale attività sarà svolta in assistenza agli RPG e, se richiesto, anche sotto il coordinamento dell’Autorità responsabile del PSC Lazio Il SI GE CO approvato prevede che tutti gli interventi inseriti nel piano devono essere monitorati, secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC), e che i dati devono essere validati e trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio. Al fine di garantire le funzioni di cui sopra, la Regione utilizza il sistema trasmittente SIGEM, ovvero nel Sistema informatico Regis, sistema già designato per la programmazione FESR e FSE a partire dalle annualità 2014-2020, e per il Patto per lo Sviluppo del Lazio.

L’invio dei dati a parte degli RPG di norma avviene, per ogni bimestre di monitoraggio, entro le date indicate nella tabella sottostante:

Bimestre	Data versione monitoraggio	Scadenza sessione bimestrale	Scadenza invio dati all'AR
1°	28 febbraio	23 marzo	10 marzo
2°	30 aprile	23 maggio	10 maggio
3°	30 giugno	23 luglio	10 luglio
4°	31 agosto	23 settembre	10 settembre
5°	31 ottobre	23 novembre	10 novembre
6°	31 dicembre	23 gennaio	10 gennaio

Supporto specialistico ai Responsabili del controllo di I livello (UC) nelle attività connesse ai controlli delle procedure amministrative e alla regolarità contabile, e alle verifiche documentali delle rendicontazioni di spesa degli interventi finanziati

Il Responsabile del controllo di I livello (UC) svolge le seguenti attività:

- ✓ verifica la corretta applicazione della normativa nell'ambito delle procedure di selezione delle operazioni;
- ✓ effettua le verifiche amministrative e documentali sulle rendicontazioni di spesa presentate dai Beneficiari (regolarità delle procedure adottate e ammissibilità della spesa);
- ✓ effettua le verifiche in loco su tutti gli interventi che in itinere presentano particolari criticità e, a campione, a conclusione del progetto;
- ✓ valida la spesa ammissibile e approva la domanda di rimborso presentata dal Beneficiario in base alle percentuali stabilite;
- ✓ segnala le eventuali irregolarità riscontrate durante le verifiche documentali e/o in loco;
- ✓ registra nel sistema informatizzato di gestione e monitoraggio gli esiti delle verifiche effettuate.

L'attività di assistenza tecnica per questo ambito operativo è finalizzata a supportare UC in tutte le operazioni di controllo e di verifica di carattere normativo, procedurale, amministrativo e contabile, comprese le verifiche in loco, anche in quelle relative alle valutazioni sulle irregolarità e al monitoraggio dei follow-up delle criticità accertate.

Il supporto specialistico provvederà anche ad assistere UC nelle attività di archiviazione informatica dei controlli effettuati e più in generale nell'imputazione dei dati relativi ai controlli sul sistema informatico SIGEM, ovvero nel Sistema informatico Regis.

Supporto specialistico all'Autorità Responsabile (AR) e all'Autorità di Certificazione (AC) del PSC Lazio

Il servizio di assistenza tecnica sarà prestato anche a favore dell'Autorità responsabile del PSC Lazio, per lo svolgimento delle attività di verifica dell'attuazione del piano, soprattutto per rilevare l'avanzamento delle operazioni di validazione e quelle di controllo operate dagli uffici regionali, e per effettuare attività di monitoraggio complessivo sul sistema informativo SIGEM, ovvero nel Sistema informatico Regis, su altri sistemi informativi statali e regionali (es BDAP MOP, BDU, ecc) e/o acquisendo i dati presso gli uffici regionali e i soggetti beneficiari.

L'assistenza sarà rivolta anche all'Autorità di Certificazione per le attività di verifica delle rendicontazioni e di istruttoria dei documenti contabili, a seguito del completamento di sessioni di controllo presso gli UC.

Le figure professionali potranno anche essere utilizzate direttamente da AR e AC per la redazione di relazioni, report di monitoraggio, per l'elaborazione di tabelle e quadri sinottici sull'attuazione del

piano, per l'elaborazione di atti, nonché per le altre attività ed esigenze che si potranno manifestare durante l'esecuzione della prestazione.

Supporto straordinario alle attività di controllo di I livello (UC) dei progetti POC, del Piano Operativo Complementare

Al fine di portare a conclusione le operazioni di controllo di primo livello attualmente *in itinere* relative ad interventi in parte assegnati temporaneamente nel PSC Lazio che necessitano di un'assistenza tecnica per un periodo indicativo di almeno 12 mesi.

Il supporto riguarderà le seguenti attività, istruttoria delle rendicontazioni a supporto di UC (e laddove richiesto di RPG), caricamento dei dati nel sistema SIGEM-FESR, ovvero nel Sistema Regis;

- compilazione check-list affidate al responsabile del controllo di I livello delle procedure efficientamento energetico, difesa del suolo, mobilità ed eventuali altre misure, presenti come dotazione temporanea o definitiva anche nella sezione speciale 2 del PSC, riferita al Programma Operativo Complementare della Regione Lazio (POC Lazio).

Supporto alla redazione del Piano di comunicazione del PSC Lazio 2021-2027

Il supporto avrà come oggetto la predisposizione del Piano di comunicazione del PSC Lazio 2021-2027, in stretta collaborazione con il Responsabile Unico e il Responsabile della Comunicazione, che sarà redatto secondo le seguenti finalità:

- sviluppare una strategia mirata e rispondente alle specificità dei contesti e dei differenti target;
- informare i potenziali Beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e/o alle procedure/linee guida da osservare;
- garantire la trasparenza del sostegno fornito dal fondo;
- pubblicizzare presso i cittadini gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti.

2. In allegato al presente contratto attuativo è riportato il Piano Dettagliato delle Attività e il relativo Piano Operativo del primo bimestre, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che il Committente dichiara espressamente di accettare con la firma del presente contratto.

3. Con la stipula del presente contratto attuativo il Fornitore conviene:

- che il contenuto del presente contratto e dei documenti ed elaborati nello stesso citati, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- di aver presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. L'importo del presente contratto attuativo ammonta ad euro 1.899.953,58 IVA inclusa.
2. Il contratto è stipulato con applicazione dei prezzi, distinti per profilo professionali, offerti dal Fornitore in sede di gara, al netto del ribasso e indicati nelle premesse.
3. A fronte della stipula del presente contratto attuativo, l'importo residuo dell'Accordo Quadro in oggetto ammonta circa euro 164.000,00 IVA inclusa.

Art. 4 Durata

1. Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti a partire dal mese di Aprile 2025 e avrà quale termine di consegna quello indicato nell'allegato Piano Dettagliato delle Attività.
2. Laddove l'importo dell'affidamento *de quo* non sia speso entro il periodo sopra indicato e non sia possibile garantire per una o più figure professionali del Team di assistenza tecnica l'espletamento delle giornate previste nel contratto durante i 36 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro, è facoltà del committente estendere la durata del servizio di assistenza tecnica fino ad ulteriori 12 mesi.

Art. 5 Liquidazione dei corrispettivi

Le modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi avverranno in variazione a quanto previsto dall'Accordo Quadro (art. 12 e ss) e del Capitolato di appalto. In particolare, i corrispettivi saranno liquidati a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato intestato della Mandataria a Deloitte Consulting

La Mandante riceverà la quota di propria competenza dalla Mandataria così come concordato con l'Amministrazione.

Art. 6 Garanzie

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto attuativo, ha già prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto per l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro pari a 4.200.000,00 euro

(quattromilioniduecentomila/00 euro) (Iva esclusa), mediante polizza fidejussoria n. 2657950 appendice n. 2, rilasciata da Alliance Trade – Euler Hermes S.A. (N.V.) con scadenza 31/05/2026. La fidejussione verrà svincolata per la sola quota parte relativa al IV contratto attuativo a seguito di emissione da parte dell'Amministrazione del Certificato di regolare esecuzione, fermo restando che il residuo di detta cauzione rimarrà vincolato sino all'avvenuta esecuzione del presente atto.

Art. 7 Subappalto

Con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto attuativo, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di gara l'appaltatore ha dichiarato di:

(X) NON voler far ricorso al subappalto

(___) VOLER far ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni:

_____ pari al _____ % delle attività _____ e che ai fini dell'esecuzione delle suddette prestazioni in subappalto, l'appaltatore ha conseguito esplicita autorizzazione dalla stazione appaltante _____.

Art. 8 Ritardi e Penali

Le penali per ritardi e inadempimenti sono stabilite dall'articolo 16 dell'Accordo quadro e dall'art. 13 del Capitolato di appalto, da intendersi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Art. 9 Obbligo di tracciabilità

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010.

2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.

3. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dai codici IBAN sui quali la Committente accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto:

-

Ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 l'RTI comunica che le somme dovute dalla Mandataria alla Mandante saranno conferite sul seguente conto:

-

4. Ai sensi dell'art 3, comma 7, della Legge n 136/2010, il contraente individua quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto:

- Conto Corrente intestato a Deloitte Consulting S.r.l. S.B.: _____, CF _____.

5. Nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità o nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve di diritto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

6. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche il Contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto Contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

Art. 10 Riservatezza e Diritto di Autore

1. Il Fornitore del servizio assume gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19 dell'Accordo quadro e di quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs. 196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, e, per quanto di propria competenza, viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo quadro e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.

3. In caso di inosservanza degli obblighi predetti, si applicano le disposizioni dell'accordo quadro, compresa la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto attuativo, fermo restando il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 11 Risoluzione

1. Si richiamano le disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo quadro in tema di risoluzione del contratto attuativo e dell'art. 13 del Capitolato di appalto.

2. La risoluzione dell'Accordo quadro determina la risoluzione del Contratto attuativo del servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso.

3. In tal caso il Fornitore si impegna comunque ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione contraente.

Art. 12 Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario

Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico del Fornitore. Sono a carico del Fornitore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo e inerenti agli atti relativi al contratto.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "RGPD") circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'art. 13, § 2, lettere b) e d) e 14, § 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.

2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e per fini di studio e statistici, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

3. In particolare le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del contratto, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso.

Art. 14 Responsabile del Trattamento dei dati personali

1. Le attività oggetto del presente contratto implicano, da parte della Società, il trattamento dei dati

personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD).

2.Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, riconosce che la Società dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD.

3.La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, con separato atto di nomina di cui allo "Schema G" *ex art. 474, co. 2, del r.r. n. 1/2002*, riportato in allegato (Allegato n. ...) al contratto e parte integrante dello stesso, nomina la Società quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del RGPD. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali. La Società si impegna, inoltre, a sottoscrivere l'atto di nomina di cui prima, entro il termine di quindici giorni, dalla data di stipula del presente contratto.

Art 15 Rinvio

Per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si applicano le previsioni dell'Accordo quadro e le disposizioni del Capitolato che il Fornitore con la sottoscrizione del contratto dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art 16 Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di Procuratore autorizzato alla stipula del presente Contratto attuativo e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse; Art. 1 Norme regolatrici; Art. 2 Oggetto del Contratto; Art. 3 Ammontare del contratto; Art. 4 Durata; Art. 5 Liquidazione dei corrispettivi; Art. 6 Garanzie; Art. 7 Sub-appalto; Art. 8 Ritardi e Penali; Art. 9 Obbligo di tracciabilità; Art. 11 Risoluzione; Art. 12 Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'aggiudicatario; Art. 13 Trattamento dei dati personali; Art. 14 Responsabile de trattamento dei dati personali; Art. 15 Rinvio.

_____, lì ____ ____ ____

Il Fornitore

Il Committente

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/05 e s m i



SCHEMA TIPO (ALLEGATO B)

ATTO DI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

- Allegato __ alla determinazione dirigenziale n. ____ del ____

oppure

- Allegato __ al contratto Reg. Cron. n. ____ del ____

TRA

La Giunta regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, Partita Iva: 02128631005, codice fiscale 80143490581, nella persona del Direttore *pro tempore* della Direzione regionale “*Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR*”, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione di Giunta regionale n. 11 gennaio 2024, n. 14 (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”);

E

La Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit, di seguito, per brevità, anche Società, con sede legale in _____ C.F. e Partita IVA _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. _____, nella persona del Dott./Dott.ssa _____, con sede in _____, n. _____ – cap. _____, città _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche la “Società”, il “Responsabile” o il “Responsabile del trattamento”);

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento (UE) 2016/679”), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone*



fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modificazioni;

- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette “SCC”) tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche “DPO”); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del Contratto <indicare riferimenti del contratto>, tra la Giunta Regionale del Lazio e <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce “*trattamento*”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce “*Titolare del trattamento*”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce “*Responsabile del trattamento*”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;



- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che *“Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43”*;
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;



- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima



- del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati "sensibili" o "particolari"

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti



clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;

- d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con



il sub- Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un subResponsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

- a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento



- venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento



In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto



riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;

- c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori Disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;
- b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali



- rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;
 - f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:
 - 1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
 - g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
 - h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
 - i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali



REGIONE
LAZIO

trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

- l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;
- m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;
- n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it,



- databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;
- o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
- q) il Responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- r) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;
- s) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
- t) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- u) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
- z) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO I

Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

Dott. _____ - Direttore della Direzione regionale
“Programmazione Economica, Centrale Acquisti,
Fondi Europei, PNRR” – Soggetto designato
Telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
Modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
e-mail: urp@regione.lazio.it
PEC: urp@pec.regione.lazio.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel. :

Mail:

PEC:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

- determinazione dirigenziale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ _____ ”;
- contratto sottoscritto in data _____, registrato in data al n. _____;
- Altro _____.

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- a) Dipendenti/Consulenti
- b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
- c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
- e) Beneficiari o assistiti
- f) Pazienti
- g) Minori
- h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- i) Altro _____

(Esempio:

- cittadini,
- disabili,
- referenti aziende clienti;
- rappresentanti legali aziende potenziali;
- personale dipendente delle aziende clienti;
- etc etc da individuare).

Categorie di dati personali trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro...)
- f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- g) Dati di profilazione
- h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- i) Dati relativi all'ubicazione
- l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- m) Dati che rivelano le opinioni politiche
- n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale

p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

q) Dati relativi alla salute

r) Dati genetici

s) Dati biometrici

t) Altro _____

[Esempio:

eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati:

Dati comuni:

- *caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),*
- *codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);*
- *indirizzo di residenza e/o domicilio,*
- *n. carta d'identità,*
- *indirizzo IP,*
- *codice IBAN,*
- *n. di targa,*
- *dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;*
- *dati reddituali e compensi percepiti;*
- *informazioni presenti nei curriculum vitae;*
- *Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]*

u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

(Esempio:

Dati sensibili/particolari:

- *origine razziale o etnica*
- *opinioni politiche*
- *convinzioni religiose o filosofiche*
- *appartenenza sindacale*
- *dati genetici*
- *dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);*
- *dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")*
- *dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;*

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
- categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
- categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
- dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
- dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
- nessuna delle Prescrizioni di cui supra.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[] v) Dati giudiziari:

- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[] manuale;

[] informatizzata

[] Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

NOTA ESPLICATIVA: inserire le finalità del trattamento

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale definito negli atti sopra richiamati fatti salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

E' esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

NOTA ESPLICATIVA: In caso di trattamenti da parte di (sub-)Responsabile/i del trattamento, specificare di seguito gli elementi contenuti nel presente allegato II (categorie di interessati, categorie di dati, natura del trattamento ecc) riferiti ad ogni singolo sub-Responsabile.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA: le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono deve prendere anche le specifiche misure adottate al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che le funzionalità corrispondano alle finalità del trattamento individuate che abbiano una specifica base giuridica.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI:

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:

È generalmente vietato il trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi. Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, nel rispetto delle misure previste dal capo V del GDPR.

In presenza di una decisione di adeguatezza, il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.

Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME E MISURE AGID:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche previste dall'Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), seppur oggi abrogato.

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto dall'AGID con:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020)

- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

7) MISURE ULTERIORI:

NOTA ESPLICATIVA: adattare alla singola fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto e adottare le seguenti ulteriori e più specifiche misure tecniche e organizzative:

- a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.
 - a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;
 - a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);
 - a.3) la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;
 - a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;
 - a.5) l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;
 - a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l'utilizzo dei dati dell'amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Tale misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.
- b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);

- f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;
- g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");
- h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;
- i) una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR).
- l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);
- m) Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;
- n) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.
- o) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE.

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:

- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;
- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate.
- "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato.

In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:

- produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
- indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
- indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
- documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza);

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso stesso.

Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio e/o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

E' fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogniqualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la Responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.

Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.

Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati., ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.

Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.

Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;

- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare i provvedimenti non pertinenti e aggiungere quelli applicabili alla fattispecie ove esistenti:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;

- *Altro*

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto :

- Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023)
- Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
- Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
- RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;
- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
- Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
- Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;
- Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
- Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment* – 22 maggio 2014 (*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014*)
- Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

- Dossier sanitario - 4 giugno 2015
- Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;
- Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica
- per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:
(Esempio:
 - Center for Internet Security;
 - Critical Security Controls for Effective Cyber Defense;
 - CIS Benchmarks;
 - Altro)
- Altro _____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare le certificazioni possedute ed eliminare quelle non pertinenti.

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata ISO 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

- ISDP©10003 (ITA);
- Carpa (LU);
- Europrivacy (LU);
- Europrice (D);
- altra certificazione accreditata ISO 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 22301;
- ISO/IEC 20000-1;
- ISO/IEC 27701;
- ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

- ISO 9001;
- ISO 13485;
- altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

ALTRO _____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "*Garanzie per la partecipazione alla procedura*", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

ALTRO _____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL'INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:

- Consegnata a mano all'interessato;
- Pubblicata online sul sito XXXX;
- Non applicabile;
- Consegnata dal Titolare stesso;
- Altro (specificare nello spazio sottostante).*

Gestione del consenso.

Quando il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato viene fornita dal Titolare specifica informativa e viene richiesto apposito consenso in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento.

Il consenso va raccolto e registrato tramite:

- Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
- Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da XXXX che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;
- Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema informatico XXXX;
- Altro;
- Non applicabile.

ALLEGATO IV**Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento**

Il Responsabile del Trattamenti si avvale dei seguenti sub-Responsabili del trattamento:

Sub-Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)	Descrizione del trattamento (compresa la delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- Responsabili)	Attività svolte per conto del primo Responsabile	Dati di contatto del referente

Legenda:

Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema

Colonna 2: Organizzazione di appartenenza: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.

Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività

Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.

Colonna 5: Banca dati gestita e trattamenti consentiti: indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale a dire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.

Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b. cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
 - c. le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d. conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e. registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f. assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;

- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a. il nome e cognome;
 - b. la user id assegnata agli Amministratori;
 - c. il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - d. i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ALLEGATO VI

Privacy by design e by default

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (*privacy by design e by default*)

Nel trattare i dati per conto del Titolare, o nel fornire al Titolare soluzioni di trattamento, il Responsabile deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

Al riguardo il Titolare fornisce al Responsabile del trattamento le seguenti istruzioni:

- 1) la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
- 2) se il Responsabile del trattamento è coadiuvato da un Responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
- 3) il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
- 4) il Responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
- 5) il Responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il Titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD;
- 6) il Responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate; il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al Titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
- 7) il Responsabile del trattamento deve consentire al Titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;
- 8) le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacyenhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le

misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;

- 9) il Responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
- 10) il Responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il Responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.
- 11) la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il Responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati.